



Sent. n. 3205/16

Ruolo Gen. n. 5619/14

Cron. n.

Rep. n.

Oggetto: restituzione
oneri acque reflue

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANT'ANASTASIA

Nella persona del Giudice avv. Francesco Amodio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n.5619 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2014
ed avente ad oggetto restituzione oneri di depurazione acque reflue

T R A

██████████ cod. fisc. ██████████, elettivamente domiciliata in Napoli, Via Avignone, 74/E presso l'avv. Andrea Gaudino che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della citazione

ATTORE

E

G.O.R.I. SPA, in persona dell'avv. ██████████ suo procuratore giusta procura del 21.2.08, con sede in Ercolano, Via Trentola e elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano, ██████████ unitamente agli avv.ti ██████████ che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla copia notificata della citazione

CONVENUTA

CONCLUSIONI: Come da verbale ed atti di causa

CONSIDERAZIONI in FATTO e DIRITTO

Con citazione notificata il 30.9.2014 l'istante esprimeva di essere cliente della GORI Spa in virtù di fornitura di acqua potabile per uso domestico con codice utenza n. ██████████; che a seguito di un guasto tecnico il precedente contatore matricola n. ██████████ veniva sostituito in data 10.5.2012 con altro contatore avente matricola n. ██████████; che anche dopo detta sostituzione persisteva un guasto tecnico con copiose perdite d'acqua dal tubo di raccordo, sicchè lo stesso registrava consumi in realtà non effettuati dall'utente per cui veniva sostituito in data 5.4.2014 con altro nuovo misuratore recante matricola n. ██████████; che ciò non di meno la GORI inviava in data 10.3.2014 fattura di €. 1.573,00 (rectius €. 1.753,00) a conguaglio di presunti

consumi mai effettivamente usufruiti dall'istante, nonché successiva fattura del 23.5.2014 con la quale addebitava ulteriori illegittimi consumi per un ammontare di €. 536,00.

Tanto premesso l'istante eccepiva la prescrizione per crediti anteriori al quinquennio ed in ogni caso contestava l'addebito di consumi in eccedenza in quanto frutto di perdite d'acqua documentate dai frequenti cambi di contatore e per la qual cosa chiedeva dichiararsi non dovuti gli importi oggetto delle richiamate fatture di cui sollecitava l'annullamento, oltre al risarcimento dei danni ed al favore delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio la GORI Spa, la quale, sotto più profili, impugnava la domanda deducendone la inammissibilità, improponibilità ed infondatezza.

Ammessa ed espletata prova per testi, acquisita documentazione la causa veniva riservata a sentenza.

La domanda risulta in parte fondata e, come tale, meritevole di accoglimento nei limiti di cui alla presente motivazione.

Occorre premettere che nei contratti di somministrazione delle utenze le risultanze dei contatori installati dall'esercente non possono considerarsi a priori non contestabili, tanto più nei casi in cui l'utente sollevi specifiche doglianze in merito ad eccedenze non altrimenti giustificate di consumi.

A fronte di tali specifiche e circostanziate contestazioni il fornitore del servizio ha l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore e la regolare erogazione al fine di dimostrare la correttezza degli addebiti e l'effettività dei consumi.

Ebbene nella specie deve ritenersi che la società convenuta non abbia adempiuto a tale onere a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte attrice ed in particolare a fronte della dimostrata perdita del tubo di raccordo col contatore.

Il teste indotto dalla parte attrice, infatti, ha confermato le circostanze oggetto del libello introduttivo e segnatamente che tra il 2012 ed il 2014 l'utenza presentava una continua perdita d'acqua causata dalla rottura di un dado che collegava in uscita il contatore con la tubazione.

Il teste ha precisato che a seguito della segnalazione del guasto intervennero i tecnici della convenuta, i quali provvidero solo ad avvolgere il dado con materiale adesivo, senza provvedere alla sua sostituzione e che solo in occasione della sostituzione del contatore nell'aprile del 2014 si provvide a sostituire il dado rotto ed a riparare il guasto.

Tali dichiarazioni risultano avvalorate dalla documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice dalla quale si evince la rottura descritta, le perdite d'acqua e la precaria riparazione con materiale adesivo.

Nei rilievi si evincono anche i numeri di matricola dei due contatori installati in sostituzione di quello originario entrambi recanti al momento della posa in opera il numero zero.

Inoltre dalla fattura contestata del 10.3.2014 si evince che il consumo alla data del cambio dell'originario contatore era pari a mc. 296, mentre dalla data di installazione del 10.5.2012 a quella del 28.2.2014 il consumo addebitato è pari a complessivi mc. 1.498 per un totale di mc. 1.794 (= mc. 1.498 + mc. 296).

Dalla fattura del 23.5.2014, invece, si evince che alla data di seconda sostituzione del contatore avvenuta nel marzo 2014 per il periodo dal 1.3.2014 al 23.5.2014 si addebita un consumo presunto di mc. 238 per 84 giorni con una stima annua presuntiva di mc. 1033.

Orbene dall'insieme di tali risultanze istruttorie e documentali è da ritenere fondata la doglianza della parte attrice in relazione ad un andamento anomalo dei consumi idrici determinato dalla perdita del dado di collegamento del contatore alla tubazione dell'impianto, in quanto da zero consumi alla data del 10.5.2012 si perviene in appena 14 mesi ad un consumo di 1.295 mc assolutamente non in linea con l'andamento dei consumi precedenti e di una normale utenza domestica.

Perdita che venne a ridursi, a seguito del primo intervento con materiale isolante riferito dal teste, atteso che tra il 12.7.2013 ed il 28.2.2014, in circa sette mesi, il consumo si ridusse a 203 mc. pari a circa 29 mc/mese.

Perdita che presumibilmente venne definitivamente debellata solo in occasione della installazione del secondo nuovo contatore avvenuta nel marzo del 2014, tuttavia la fattura del 23.5.2014, essendo stata emessa sulla base degli anomali consumi dell'anno precedente, ebbe a stimare in eccesso i consumi addebitando in via presuntiva ben 238 mc per appena 84 giorni.

A fronte di tali emergenze processuali nulla ha controdotto e dimostrato la convenuta, la quale si è limitata genericamente a sostenere che ogni onere doveva ritenersi gravante sull'utente, per cui la stessa non ha in alcun modo giustificato tale andamento anomalo dei consumi, nonché la ragione della mancata tempestiva eliminazione della comprovata e documentata perdita d'acqua.

Ne consegue che occorre procedere ad una rideterminazione dei consumi che in

mancanza di ulteriori elementi non può che effettuarsi sulla base dei consumi stimati di prima fascia (consumi essenziali) e di seconda fascia (consumi normali), escludendo l'addebito di quelli inerenti le fasce successive.

Ne consegue che dal dettaglio dei consumi allegati alle due fatture vanno considerati e calcolati i soli importi inerenti le predette prime due fasce.

Pertanto per la fattura del 10.3.2014 la somma degli importi inerenti le prime due fasce ammonta a complessivi €. 644,72, importo da cui va detratto quello già versato a titolo di acconto sulle precedenti fatture pari a €. 231,29, per una differenza dovuta di €. 413,43, oltre il 10% di iva pari a 41,343, per una ammontare complessivo dovuto relativo alla fattura n. 00215110 di €. 454,773.

Per la fattura n. 00711603 del 23.5.2014, invece, l'importo effettivamente dovuto inerente le prime due fasce di consumo è pari a €. 34,93, oltre iva al 10% pari a €. 3,493, oltre alla quota fissa di €. 6,80 + iva al 10% 0,680 per un ammontare complessivo dovuto pari a €. 45,903.

In conclusione la domanda deve essere parzialmente accolta, stabilendosi che in relazione alla fattura n. 00215110 del 10.3.2014 è dovuto il solo minore importo di €. 454,773 rispetto a quello maggiore preteso dalla convenuta pari a €. 1.753,00, mentre per la fattura n. 00711603 del 23.5.2014 è dovuto il solo minore importo di €. 45,903 rispetto a quello maggiore preteso dalla convenuta pari a €. 536,00.

Tenuto conto della prevalente soccombenza, le spese vengono poste a carico della parte convenuta e si liquidano d'ufficio come in dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando secondo diritto, sulla domanda come proposta in narrativa, così provvede:

- a) dichiara che in relazione alla fattura n. 00215110 del 10.3.2014 è dovuto il solo minore importo di €. 454,773 rispetto a quello maggiore preteso dalla convenuta pari a €. 1.753,00, mentre per la fattura n. 00711603 del 23.5.2014 è dovuto il solo minore importo di €. 45,903 rispetto a quello maggiore preteso pari a €. 536,00;
- b) condanna la GORI Spa al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite che si liquidano d'ufficio in complessivi €. 390,00, di cui €. 50,00 per esborsi, €. 330,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione all'avv. Andrea Gaudino che ha dichiarato di avere anticipato

le spese e non riscosso i compensi;
Così deciso in Sant'Anastasia, li 20 novembre 2016

Il Giudice
avv. Francesco Amadio




Ufficio del Giudice di Pace
di S. ANASTASIA

Depositato il

Il Cancelliere

CANCELLIERE B3
Raffaella Rea



www.assomborsiti.it